



Assistance



MAXUS ASSISTANCE

**Schweiz & Ausland
Suisse & de l'étranger
Svizzera & dall'estero**

+41 800 061 061

Contenuto

1.	MAXUS ASSISTANCE	1
1.1.	Informazioni per i clienti Maxus-Assistance	1
1.2.	Condizioni generali di assicurazione Maxus-Assistance	3
	Prestazioni	3
	Non esiste alcuna copertura assicurativa	5
	Definizioni di termini	6
	Altre disposizioni	7

MAXUS Assistance Hotline Svizzera & Estero: +41 800 061 061

1.1. Informazioni per i clienti Maxus-Assistance

Informazioni per l'assicurato secondo la LCA

La seguente informazione al cliente fornisce in forma chiara e concisa una panoramica dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Determinante per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione sono esclusivamente il certificato di assicurazione, le condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché le disposizioni della legge svizzera sul contratto di assicurazione.

1. Contraente dell'assicurazione

L'assicurato è il centro di servizi Swiss Dienstleistungszentrum DLC AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

2. Assicuratore

L'assicuratore è l'Helvetia Global Solutions LTD in Liechtenstein AG (di seguito Helvetia), Äulestrasse 60, FL-9490 Vaduz.

3. Persone assicurate

Tutti i detentori di veicoli che hanno la loro residenza civile o la loro residenza abituale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e che hanno soddisfatto le condizioni di ammissione secondo le CGV.

4. Veicoli assicurati

L'assicurazione è valida per veicoli Maxus fino a 3'500 kg di peso totale immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5. Liquidatore di sinistri

Il liquidatore di sinistri è il centro di servizi Swiss DLC AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

6. Rischi assicurati, ambito di copertura e rischi non assicurati

I rischi assicurati, nonché l'entità della copertura assicurativa e i rischi non assicurati derivano dalle condizioni generali di assicurazione (CGA), dal certificato di assicurazione e dalla LCA.

7. Premio

Il premio assicurativo è a carico del contraente.

8. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia il giorno della prima attivazione e termina senza preavviso dopo la scadenza della garanzia di fabbrica. Essa si applica agli eventi causati entro la durata del contratto.

9. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali costituisce una base indispensabile dell'attività assicurativa. Nel trattamento dei dati personali, l'Helvetia e il centro di servizi Swiss DLC AG rispettano la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, l'Helvetia o il centro di servizi Swiss DLC AG preleva l'eventuale persona assicurata nel modulo per i sinistri. consenso necessario al trattamento dei dati.

I dati personali trattati dall'Helvetia e dal Centro Servizi Swiss DLC AG contengono i dati rilevanti per la stipula del contratto e l'elaborazione dei sinistri. In primo luogo, vengono trattati i dati delle persone assicurate dalla domanda di assicurazione e dalla denuncia di sinistro.

Le persone i cui dati personali sono trattati dall'Helvetia e dal Centro Servizi Svizzero DLC SA hanno il diritto, secondo quanto previsto dalla LPD, di richiedere informazioni in merito all'eventuale trattamento dei loro dati da parte dell'Helvetia e del Centro Servizi Svizzero DLC SA; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica di dati inesatti.

10. Trasmissione dei dati

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a assicuratori precedenti, associati e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in patria e all'estero. Tale trasferimento di dati può avvenire anche all'interno del gruppo aziendale e con partner di cooperazione. L'Helvetia e il centro di servizi DLC SA possono, se necessario, richiedere informazioni pertinenti alle autorità e ad altri terzi. In caso di sinistro, i dati delle persone assicurate possono essere comunicati a periti ed esperti (ad esempio medici consulenti o esperti esterni),

nonché ad avvocati e altri ausiliari. Per far valere i diritti di regresso, i dati possono anche essere trasmessi ad altri terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile.

11. Titolare della raccolta dei dati

Titolare della raccolta dei dati è Swiss Services Zentrum DLC AG, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon. Tratta i dati personali delle persone assicurate con discrezione e attenzione.

12. Conservare

I dati delle persone assicurate sono conservati e archiviati elettronicamente e/o su supporto cartaceo nel rispetto delle leggi vigenti (ad esempio nei fascicoli dei clienti, nei sistemi di gestione dei contratti, di liquidazione dei sinistri o di liquidazione dei sinistri). Sono protetti contro la visualizzazione non autorizzata e le modifiche. Per legge, i dati, nella misura in cui sono corrispondenza commerciale, devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto (articolo 962 OR).

13. Indirizzo di contatto per i reclami

Swiss Services Zentrum DLC AG
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon

1.2. Condizioni generali di assicurazione Maxus-Assistance

L'Helvetia Global Solutions LTD in Liechtenstein SA (di seguito denominata Helvetia) con sede in Äulestrasse 60, in FL-9490 Vaduz, fornisce le prestazioni previste dal contratto di assicurazione collettiva con il centro di servizi svizzero DLC SA (di seguito denominata Swiss DLC o titolare di polizza) hanno convenuto prestazioni nei confronti delle persone assicurate e sono indicate nel presente documento assicurativo. Questi sono definiti dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e dalle disposizioni della Legge svizzera sul contratto d'assicurazione.

1. Veicoli assicurati

È assicurato il veicolo indicato nella polizza fino a 3'500 kg di peso totale, che si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Persone assicurate

Tutti i detentori di veicoli che hanno la loro residenza civile o la loro residenza abituale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che hanno soddisfatto le condizioni di ammissione secondo le CGV.

3. Condizioni di accoglienza

La copertura assicurativa è concessa solo alle persone che al momento della loro adesione al contratto di assicurazione collettiva hanno almeno 18 anni e sono domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura inizia il giorno indicato sul certificato di assicurazione e termina il giorno indicato come data di scadenza. Essa si applica agli eventi causati entro la durata del contratto.

Il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, a meno che una parte contraente non lo denunci per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza.

5. Copertura locale

L'assicurazione è valida per gli eventi sinistri che si verificano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei, negli Stati periferici e insulari del Mediterraneo. In caso di trasporto via mare, la copertura non è interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano nell'ambito di applicazione locale.

Tuttavia, l'assicurazione non è valida nei seguenti Paesi: Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Federazione Russa, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

Prestazioni

6. Eventi assicurati

La copertura assicurativa esiste quando il veicolo non può più essere utilizzato a causa di un guasto, di un guasto alla chiave o di un incidente.

7. Nessun diritto alle prestazioni

Per le prestazioni non organizzate, confermate o eseguite da Maxus Assistance, non sussiste il diritto alle prestazioni di Maxus Assistance.

8. Prestazioni assicurate

8.1 Soccorso stradale

Organizzazione e assunzione dei costi per il ripristino del servizio di trasporto, nella misura in cui ciò sia possibile in loco.

8.2 Sostituzione di piccole parti

In caso di assistenza stradale in loco viene rimborsata la sostituzione di piccoli componenti. Sono considerate piccole parti solo le parti normalmente trasportate dai veicoli di assistenza stradale (escluse le batterie), come cavi, bridle, tubi flessibili, fusibili, ecc.

8.3 Costi di rimorchio/recupero del veicolo

Sono assicurati:

- a. le spese di rimorchio e di trasporto fino al più vicino punto di servizio Maxus e/o officina Carrosseria della centrale di assistenza, senza costi di riparazione e materiali;
- b. Costi per un necessario recupero del veicolo fino a un totale di CHF 2'000.

8.4 Alloggio

Se il veicolo deve essere parcheggiato in un luogo sicuro fino alla riparazione, i costi sono coperti fino a CHF 100.

8.5 Costi di spedizione per pezzi di ricambio in casi al di fuori del paese di immatricolazione del veicolo

I costi di spedizione dei pezzi di ricambio sono coperti, ma i costi di questi pezzi di ricambio non sono coperti.

8.6 Guasti chiave

- a. In caso di guasti delle chiavi ai sensi degli, all'occor-

renza vengono fornite le prestazioni di cui agli articoli da 8.1 a 8.5

- b. In caso di smarrimento della chiave del veicolo ai sensi dell'articolo 15 d), all'occorrenza vengono fornite le seguenti prestazioni fino a un totale di CHF 500:

- soccorso stradale in loco ai sensi degli articoli da 8.1 a 8.2;
- le spese di rimorchio e di trasporto fino al più vicino punto di servizio Maxus e/o all'officina di carrozzeria della centrale di assistenza, senza costi di riparazione e materiali;
- i costi di ritiro o di spedizione della chiave sostitutiva;
- Costi per i trasporti pubblici e per l'alloggio.

Sono esclusi i costi per le modifiche del lucchetto del veicolo.

8.7 Costi aggiuntivi legati ai viaggi

Sono assicurati i seguenti costi aggiuntivi, se il veicolo elettrico non è più utilizzabile, per

- a. un veicolo elettrico equivalente (messo a disposizione entro 24 ore in base alla disponibilità, altrimenti normale) durante il periodo di riparazione designato;
- b. la sistemazione necessaria;
- c. il viaggio di andata e ritorno con i mezzi pubblici o in taxi;
- d. servizi prenotati non pagati per il soggiorno;
- e. il trasferimento del veicolo non riparato in Svizzera, a condizione che il veicolo sia riparato ma che la riparazione non sia possibile in loco;
- f. le eventuali spese di sdoganamento.

L'indennità per le prestazioni di cui sopra è limitata a CHF 5'000 per tutte le persone.

I costi di ricarica o rifornimento o i danni al veicolo noleggiato non sono coperti.

Se non è possibile organizzare un'auto a noleggio perché, ad esempio, non vengono rispettati i requisiti del locatore (età minima, carta di credito, ecc.), i costi dei pubblici saranno coperti.

8.8 Costi aggiuntivi per il trasporto di animali

Sono assicurati i costi aggiuntivi per il trasporto degli animali domestici che viaggiano con loro, a condizione che il veicolo non sia più utilizzabile, fino a un massimo di CHF 1'000.

8.9 Ritiro del veicolo da parte del proprietario

Se il veicolo riparato deve essere ritirato, i costi risultanti saranno sostenuti al massimo CHF 100 nel paese di immatricolazione del veicolo e al massimo CHF 300 all'estero.

8.10 Restituzione del veicolo

Maxus Assistance organizza e paga il ritorno del veicolo fino al punto di servizio Maxus più vicino e/o all'officina Carrosseria della centrale di assistenza senza riparazione e i costi dei materiali se il veicolo non può essere riparato sul posto o se viene ritrovato dopo un furto. I costi sono limitati al valore temporale del veicolo (dopo l'evento).

8.11 Conducente sostitutivo

Se il conducente è a causa di un incidente o di una malattia grave o di un luogo sconosciuto in cui si trova il veicolo e che nessun altro occupante è in possesso di una patente

di guida valida, oppure, in caso di emergenza, gli occupanti non sono in grado di guidare il veicolo; sono a carico di un autista per il rimpatrio del veicolo e dei passeggeri.

8.8 Anticipo dei costi rimborsabile

È assicurato un anticipo delle spese rimborsabile fino a CHF 2'000 in caso di eventi straordinari all'estero (fatture di riparazione elevate o acquisto di pezzi di ricambio).

9. Prestazioni non assicurate

Non esiste alcuna copertura assicurativa

- a. per danni che si sono già verificati o che erano riconoscibili all'inizio dell'assicurazione;
- b. in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di scontri, sommosse, tumulti o scioperi), danni causati da eventi bellici, violazioni di neutralità, rivoluzione, ribellione e insurrezione e misure adottate per contrastarli, a meno che il detentore non dimostri in modo credibile che egli o il conducente abbia preso le precauzioni ragionevoli per evitare il danno, o dimostra che i danni non sono collegati a tali eventi;
- c. in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche e cambiamenti nella struttura nucleare, a meno che non sia dimostrato che i danni non sono legati a tali eventi;
- d. durante la requisizione amministrativa del veicolo assicurato;
- e. per la partecipazione a corse, rally e gare analoghe, a tutte le corse su circuiti da corsa o da allenamento e a corsi di guida sportiva;
- f. per i danni provocati e il tentativo di commettere reati o reati intenzionalmente;

- g. per danni causati da dolo o grave negligenza o omissione di una persona assicurata;
- h. per i danni causati dall'alcol, dalle droghe, dagli stupefacenti o dai medicinali e per i tentativi di provarli;
- i. danni causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi natura;
- j. Costi delle batterie e conseguenti danni conseguenti, come ad esempio danni al motore, all'impianto elettrico, ecc.

Non sussiste alcuna copertura se il conducente del veicolo assicurato non dispone della patente di guida prescritta dalla legge o dell'accompagnatore prescritto dalla legge (viaggi senza autorizzazione).

Non sono assicurati i viaggi non autorizzati dalle autorità e le persone che hanno utilizzato il veicolo loro affidato per viaggi non autorizzati.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni causati dal trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale, né per l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone a fini commerciali o per il noleggio a titolo professionale di autotrasportatori. Si ha commerciabilità se per il tipo di utilizzo in questione è necessaria un'autorizzazione amministrativa.

10. Clausola di sussidiarietà

I costi ai sensi delle presenti CGV sono coperti solo se il danno non è causato da un'altra assicurazione (ad esempio casco parziale o casco integrale) e solo dopo che la questione della responsabilità è stata risolta e tutte le

spese sostenute sono state pagate.

11. Procedura in caso di sinistro

Per l'assistenza e le domande necessarie o in caso di sinistro, informare immediatamente Maxus Assistance:

Telefono: +41 0 800 061061

Le comunicazioni scritte devono essere inviate a:

Maxus Assistance, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

12. Rivendicazioni nei confronti di terzi

Se dal presente contratto sono state fornite prestazioni per le quali la persona assicurata potrebbe far valere diritti anche nei confronti di terzi, essa deve cedere tali diritti all'Helvetia fino all'importo delle prestazioni assicurate.

13. Conseguenze in caso di violazione di obblighi

In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento, le prestazioni di Maxus Assistance possono essere ridotte o rifiutate.

Definizioni di termini

14. Panne

Sono considerati guasti i guasti meccanici ed elettrici del veicolo assicurato, per i quali non è possibile proseguire il viaggio o non è consentito dalla legge, nonché danni agli pneumatici, guasto della batteria.

15. Guasti chiave

Si ha un guasto alla chiave quando:

- a. la chiave del veicolo si trova nel veicolo chiuso;
- b. il dispositivo di chiusura elettronico non si apre più;
- c. la chiave o la serratura del veicolo sono danneggiate;
- d. in caso di perdita della chiave del veicolo.

16. Evento casco

Per evento casco si intende l'indisponibilità dovuta a collisione, danni da fuoco, danni elementari, danni al vetro, dalla martora o al parcheggio, nonché atti di vandalismo e furto o tentati.

17. Recupero del veicolo

Per salvataggio si intende la messa in sicurezza del veicolo in caso di collisione o scivolamento dalla strada. Il recupero richiede un tempo maggiore con l'uso di attrezzature tecniche speciali come veicoli di soccorso, gru, verricelli, ecc.

Altre disposizioni

18. Prescrizione

I diritti derivanti da questa assicurazione si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi di un sinistro.

19. Foro competente

Il foro competente a scelta dell'assicurato è il foro ordinario o la sua residenza o sede svizzera.

20. Rimborso

Le prestazioni indebitamente percepite da Maxus Assistance e le relative spese devono essere rimborsate entro 30 giorni.

21. Indennizzare

In Maxus Assistance vengono risarciti al massimo 3 guasti per anno civile (1.1-31.12.). L'organizzazione dell'assistenza stradale è garantita anche in più di 3 casi. Tuttavia, i costi devono essere pagati direttamente sul posto dalla persona assicurata.

22. Diritto applicabile

Si applica la legge svizzera. Si applicano inoltre le disposizioni pertinenti della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein valgono inoltre le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein (VersVG).



Maxus Switzerland
Astara Longbridge AG
Richtiplatz 5
CH-8304 Wallisellen
maxusmotors.ch